



Regione Siciliana

Ordinanza n. 1/Rif del 24 giugno 2024

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana. Misure urgenti e straordinarie per garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti trattati dall'impianto gestito dalla Sicula Trasporti s.r.l. in amministrazione giudiziaria sito nel Comune di Catania, contrada Coda Volpe, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Il Presidente della Regione

Premesso:

che il territorio della Regione Siciliana continua a soffrire di una situazione di insufficienza dell'impiantistica regionale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, per il superamento della quale con l'art.14-quater, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 sono state dettate “*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana*”;

che con la citata disposizione il Presidente della Regione è stato nominato Commissario straordinario, al fine di realizzare gli impianti pubblici, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico, idonei al completamento di una rete impiantistica integrata che consenta il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

che, sussistendo l'impellente necessità di dare risposte concrete in materia di gestione dei rifiuti, il Presidente della Regione ha già avviato tutte le iniziative idonee ad assicurare celerità e impulso alle attività di cui al citato art. 14-quater, D.L. n. 181/2023;

che, nelle more dell'attuazione dell'art. 14-quater, D.L. cit., il sistema regionale continua a presentare fragilità che, a causa della rappresentata situazione di insufficienza impiantistica, provocano situazioni emergenziali, cui talora non è possibile fare fronte con gli strumenti ordinari offerti dall'ordinamento, che risultano insufficienti a garantire il più elevato grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

che, a causa della complessa vicenda riguardante l'Amministrazione giudiziaria della Sicula Trasporti s.p.a. (di seguito, anche “la Società”), dopo l'esaurimento della discarica nel settembre 2021, i sovvalli sono stati conferiti in diverse discariche e, di seguito, a causa della riduzione dei quantitativi ricevuti e della chiusura di una di esse, si è reso necessario conferire i rifiuti anche fuori Regione;

che, essendo stato ritenuto preferibile dall'Amministrazione giudiziaria della Società avviare a recupero energetico i rifiuti piuttosto che destinarli a smaltimento, la medesima aveva richiesto l'autorizzazione per l'integrazione delle operazioni di recupero (R12 e R13) nelle autorizzazioni vigenti già rilasciate con D.R.S. n. 248 del 26 marzo 2009 e succ. mod., per l'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi, e con D.R.S. n. 1004 dell'1.10.2009 e succ. mod., per l'impianto di biostabilizzazione

della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi da attività di separazione della frazione secca (di seguito, anche “l’impianto in oggetto”);

che effettivamente, al fine di scongiurare il blocco della raccolta e la sospensione dei conferimenti dal 27 marzo 2023, il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti (di seguito, anche “DAR”) con D.D.S. n. 258 del 7.04.2023, c.d. decreto ponte, ha disposto che *“Nelle more della definizione del riesame, il D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 e succ. mod. e il D.R.S. n. 1004 dell’1.10.2024 e succ. mod. rilasciati alla Società vengono integrati con l’inserimento dell’autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12, R13, laddove mancanti”*, così consentendo temporaneamente le operazioni di trasporto fuori Regione per il recupero energetico;

che il c.d. decreto ponte, integrando le autorizzazioni del TMB, aveva consentito la continuazione delle operazioni di trattamento e smaltimento, nelle more dell’avvio della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 per le modifiche introdotte negli impianti in oggetto a seguito del citato decreto ponte, avviata su istanza della Società presso il Dipartimento regionale Ambiente (di seguito, anche “D.R.A.”) per varianti non sostanziali;

che il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti con nota prot. n. 14663 del 25.03.2024 ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del D.D.S. n. 258 del 7.04.2023, in applicazione degli articoli 29, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e 21-nonies, L. n. 241/1990;

che la Società con nota prot. n. 17803 del 15.04.2024 ha presentato istanza di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, nelle more della definizione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, con conseguenti sopralluoghi e verifiche da parte di ARPA e della Città metropolitana di Catania;

che con nota prot. n. 271076 del 23.04.2024 il Dipartimento regionale Ambiente ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l’impianto in oggetto, giusta istanza presentata dalla Società ed assunta al prot. n. 24431 del 12.04.2024 del D.R.A.;

che l’istanza di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società, è stata respinta dal Dipartimento regionale Ambiente in data 10 giugno 2024, motivando con la mancata espressione di valutazioni definitive da parte della Città Metropolitana e dell’ARPA sui rischi sanitari, ambientali e culturali;

che tale sommatoria di circostanze ha creato una situazione di incertezza e difficoltà operativa da parte della Società che, vista l’impossibilità di proseguire le operazioni di trattamento dei rifiuti e l’impossibilità di smaltimento, ha conseguentemente chiesto l’autorizzazione alla chiusura dell’impianto sino alla definizione delle istanze di assoggettabilità a VIA;

che con provvedimento R.G. Gip 4383 (R.G.N.R. n. 9763/20), il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Catania del 20 giugno 2024 ha disposto che *“gli amministratori giudiziari della Sicula Trasporti s.p.a., qualora nell’arco di 24 ore la Sicula Trasporti risultasse ancora priva di titoli autorizzatori, procedano alla sospensione del servizio di trattamento dei rifiuti, con conseguente chiusura e sospensione delle attività connesse”*;

che la vicenda di Sicula Trasporti ha raggiunto, per quanto sopra esposto, una situazione non più affrontabile con il ricorso a strumenti amministrativi ordinari, determinando una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

che al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, è necessario ricorrere all’emanazione della presente ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e nel rispetto dell’art. 191, D.Lgs. n. 152/2006;

Visti:

-lo Statuto della Regione Siciliana;

-il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1;

- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, la parte seconda *“procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- il comma 1 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *“(…) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”*;
- il comma 2 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *“(…) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”*;
- il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”*;
- il comma 4 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti *(…) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini,*
- gli artt. 179 *“Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”*, 182 *“Smaltimento dei rifiuti”*, 182 bis *“Principi di autosufficienza e prossimità”* del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138) (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020)
- il D.R.S. n. 248 del 26 marzo 2009 e succ. mod., con il quale è stata rilasciata alla Società Sicula Trasporti s.p.a. l’Autorizzazione Integrata ambientale per l’impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in contrada Codavolpe del Comune di Catania;
- il D.R.S. n. 1004 del 01 ottobre 2009 e succ. mod., con il quale è stata rilasciata alla Società Sicula Trasporti s.p.a. l’Autorizzazione Integrata ambientale per l’impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivante da attività di separazione della frazione secca sito in C. da Codavolpe del Comune di Catania;
- il D.D.S. n. 258 del 7.04.2023, c.d. decreto ponte, con il quale *“nelle more della definizione del riesame, il D.R.S. n.248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii. e il D.R.S. n.1004 del 01.10.2009 e ss.mm.ii. rilasciati alla società Sicula trasporti s.p.a., vengono integrati con l’inserimento dell’autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12, R13, laddove mancanti”*;

-il decreto dirigenziale n.16 del 17.01.2024 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'esito della valutazione ex art. 6 c.9 effettuata sul progetto relativo all'*Impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in contrada Codavolpe nel comune di Catania*" autorizzato con DRS n.248 del 27/03/2009 e ss.mm.ii., si è ritenuto che tale progetto rientri tra le categorie di cui al comma 6 del suddetto articolo 6 e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

-il decreto dirigenziale n. 43 del 25/01/2024, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul progetto relativo all'*Impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivante da attività di separazione della frazione secca sito in C. da Codavolpe (CT) autorizzato con D.R.S. n. 1004/2009 e ss.mm.ii.*, si è ritenuto che tale progetto rientri tra le categorie di cui al comma 6 del suddetto articolo 6 e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità ambientale ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

-la nota prot. n. 14663 del 25.03.2024 con cui il DRAR, prendendo atto degli esiti delle valutazioni ambientali sopra richiamate, ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento del D.D.S. n. 258 del 7.04.2023;

-la nota prot. n. 27176 del 23.04.2024 del Dipartimento Regionale Ambiente con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la "Modifica dell'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in c. da Codavolpe in comune di Catania";

-la nota prot. n.27174 del 23.04.2024 del Dipartimento Regionale Ambiente con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la "Modifica dell'impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivante da attività di separazione della frazione secca sito in c. da Codavolpe in comune di Catania";

-la nota del DRAR prot.17092 del 09/04/2024 con la quale è stato richiesto agli organi di controllo di effettuare un sopralluogo presso gli impianti autorizzati con D.R.S. 248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii.; e D.R.S. n.1004 del 01.10.2009 e ss.mm.ii.;

-la nota prot. prot.21967 del 08/05/2024 della Città Metropolitana di Catania sono stati trasmessi gli esiti di una visita ispettiva condotta in data 24/04/2024 congiuntamente ad ARPA Sicilia presso l'impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in contrada Codavolpe nel comune di Catania";

-la nota prot. n. 23329 del 27.5.2024 con la quale ARPA ha fatto pervenire il Verbale di avvio ispezione AIA Prot. ARPA Sicilia n. 24505 del 09/05/2024;

-la nota prot.40741 del 10.06.2024 con la quale il Dipartimento dell'Ambiente ha ritenuto di non potere concedere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di cui al D.D.S. 258/2003, ex art. 29 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;

-il provvedimento R.G. Gip 4383 (R.G.N.R. n. 9763/20), il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Catania del 20 giugno 2024;

-il D.D.S. n. 1106 del 21/6/2024 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., l'annullamento del D.D.S. n. 258 del 07.4.2023, e quindi le integrazioni alle autorizzazioni del 2009 con il medesimo disposte, per le motivazioni in esso richiamate;

- la nota prot. n. 22012 del 24.06.2024 del Servizio 4 "Igiene pubblica e rischi ambientali" del Dipartimento regionale per le attività sanitarie Osservatorio epidemiologico, recante "*Chiusura della discarica di Lentini. Proposte in ordine alle possibili refluenze di ordine igienico-sanitarie*", indirizzata ai Direttori Generali delle ASP e per conoscenza al Presidente della Regione;

-il parere n. 350 del 24 giugno 2024 con cui la Commissione tecnico-specialistica si esprime sulla non assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 e sul parere positivo di valutazione di incidenza per il progetto "Modifica dell'impianto di biostabilizzazione della frazione umida di rifiuti urbani non pericolosi derivanti da attività di separazione della frazione secca sito in contrada Codavolpe, comune di Catania";

-il parere n. 351 del 24 giugno 2024 con cui la Commissione tecnico-specialistica si esprime sulla non assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. n. 152/2006 e sul parere positivo di valutazione di incidenza per il progetto “Modifica dell’impianto di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi sito in contrada Codavolpe, comune di Catania. Autorizzazione integrata ambientale DRS n. 248/2009-DDG n. 901/2011-DDG 443/2012;

Considerato:

che con nota prot. n.12351 del 26/03/2021 la Società Sicula Trasporti s.r.l. ha presentato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.R.S. n.248 del 27/03/2009 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.29-octies del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

che con la nota prot. n.37452 del 29/09/2021 la Società Sicula Trasporti s.r.l. ha presentato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art.29-octies del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n.1004 del 01/10/2009 e ss.mm.ii.;

che l’articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 “Rinnovo e riesame”, al comma 11, stabilisce che *“fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso”*;

che, pertanto, in applicazione del citato art. 29-octies, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006, la Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giurisdiziarica ha continuato ad effettuare il trattamento dei rifiuti, in pendenza del procedimento di rinnovo;

che l’annullamento del D.D.S. n. 258 del 7.04.2023, che modificava le originarie autorizzazioni di cui al D.R.S. n. 248 del 26 marzo 2009 e al D.R.S. n. 1004 dell’1.10.2009, determina che le medesime permangono nella loro validità ed efficacia, sia pur nel contenuto provvedimento anteriore alle integrazioni recate dal citato D.D.S. n. 258 del 7.04.2023, così legittimando il trattamento dei rifiuti presso l’impianto della Società Sicula Trasporti ai fine dello smaltimento in discarica;

che, sulla scorta delle autorizzazioni originarie, è comunque possibile disporre che i rifiuti, dopo il trattamento di biostabilizzazione presso l’impianto di Sicula Trasporti s.p.a., siano conferiti presso altro/i impianto/i di smaltimento individuato con la presente ordinanza, secondo le disposizioni in deroga che con la medesima vengono individuate, al fine di assicurare il più alto grado di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e scongiurare il blocco del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati da parte dei Comuni coinvolti nella presente criticità;

che nella riunione tenutasi in data 22 giugno 2024 presso i locali dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U., alla presenza dell’Assessore regionale per l’Energia e i Servizi di P.U. e rappresentanti del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, con ARPA Sicilia e con rappresentanti delle ASP territorialmente competenti, si è acclarata la necessità di adottare un provvedimento *extra ordinem* al fine di superare le criticità e scongiurare l’interruzione della raccolta dei rifiuti sui territori comunali, così garantendo la tutela della salute pubblica;

che, anche a seguito di riunione con i gestori degli impianti di smaltimento dell’Isola, tenutasi in data 24 giugno 2024 presso i locali dell’Assessorato regionale Energia e Servizi di P.U., è emersa la necessità di prevedere 21 giorni per effettuare in laboratorio la procedura di verifica di conformità della caratterizzazione di base per l’ammissibilità in discarica (c.d. omologa), quale condizione propedeutica all’accettazione dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti nei limiti degli spazi disponibili;

che alla luce di quanto emerso nelle riunioni istruttorie di cui sopra, è risultato necessario prevedere, nelle more della conclusione del procedimento autorizzatorio pendente e visti i pareri della CTS sopra citati, due fasi emergenziali ben contingentate nel tempo e cioè:

- *una prima fase* in cui, nelle more dell’omologa, Sicula trasporti s.p.a., dopo avere effettuato il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti conferiti, procederà allo stoccaggio provvisorio (operazione

D15) dei rifiuti trattati e destinati allo smaltimento, nelle aree autorizzate all'interno del sito, per un arco di tempo massimo di 21 giorni, con l'adozione di misure di mitigazione ben precise;

- *una seconda fase* in cui, effettuata l'omologa da parte di Sicula Trasporti s.p.a. e da parte dei gestori delle discariche di OIKOS s.p.a., Catanzaro s.r.l., RAP s.p.a. e Impianti S.R.R. ATO 4 s.r.l., questi ultimi sono tenuti a ricevere i rifiuti, provenienti dal trattamento meccanico e dal trattamento di biostabilizzazione effettuato da Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle misure che saranno definite con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti;

Considerata, pertanto, l'esigenza improcrastinabile e urgente di intervenire con un provvedimento straordinario al fine di prevenire gravi criticità del sistema impiantistico regionale, che rischiano di determinare l'interruzione del servizio pubblico essenziale, e di assicurare la corretta gestione dei rifiuti (dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale) adottando misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza, nonché della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visti i pareri positivi espressi da ARPA Sicilia e dalle ASP di Palermo, Caltanissetta, Catania, Agrigento, Enna e Siracusa territorialmente competenti, in data 24 giugno 2024, sulla proposta di ordinanza

ORDINA

Articolo 1

(Speciale forma di gestione dei rifiuti)

alla Società "Sicula Trasporti s.p.a." [partita IVA: 00805460870], avente sede legale in Via Antonino Longo, 34, 95125 Catania, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 - dalla data della presente Ordinanza e fino al **23/09/2024**- in via temporanea ed urgente, considerato lo stato di emergenza di natura ambientale ed igienico-sanitaria:

- di effettuare il trattamento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento meccanico e di trattamento biologico della Società siti in contrada Codavolpe, Catania; le frazioni decadenti dal trattamento del rifiuto urbano EER 20.03.01, individuate nei codici EER 19.12.12 e EER 19.05.01 sono destinate, nel rispetto delle condizioni di legge, agli impianti di smaltimento indicati nell'articolo 2 della presente ordinanza;

- nelle more e in attesa dell'acquisizione dell'omologa, necessaria a garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità per il conferimento nelle discariche individuate nella presente Ordinanza e per un periodo non superiore a 21 giorni, di procedere allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani presso l'impianto nelle aree autorizzate all'interno del sito, con le modalità atte a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente di seguito indicate.

I rifiuti trattati dovranno essere filmati e confezionati in balle in modo da limitare il rilascio di colaticci e di emissioni osmogene, depositati esclusivamente su aree impermeabilizzate e dotate di presidi per la raccolta dei colaticci, ovvero, in assenza di questi ultimi, perimetrare con dispositivi idonei a prevenirne lo spandimento, quali ad esempio apposite panne assorbenti.

In funzione della disponibilità delle aree dovrà essere privilegiato lo stoccaggio al coperto, soprattutto per i rifiuti in uscita dal trattamento biologico. Soltanto ad esaurimento degli spazi al coperto si potranno utilizzare aree all'aperto.

Lo stoccaggio dovrà rispettare quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Lo stoccaggio non dovrà superare, complessivamente 20.000 m3.

Articolo 2

(Disposizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione straordinaria)

ai gestori delle discariche di OIKOS s.pa., Catanzaro s.r.l., RAP s.p.a. e Impianti S.R.R. ATO 4 s.r.l.:

- una volta effettuata l'omologa di cui all'articolo 3, di ricevere i rifiuti, provenienti dal trattamento meccanico e dal trattamento di biostabilizzazione, prodotti da Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione straordinaria, nei quantitativi che saranno definiti, per ciascun impianto, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

Articolo 3

(Tempi procedure di omologa rifiuti per il conferimento in discarica)

a Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria e ai gestori delle discariche di cui all'articolo 2:

di procedere al completamento delle procedure di omologa, per la verifica di conformità della caratterizzazione di base per l'ammissibilità in discarica, nel termine complessivo massimo di giorni ventuno (21).

Articolo 4

Ai Comuni che conferiscono i rifiuti indifferenziati presso l'impianto TMB di Sicula Trasporti:

al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati da conferire presso l'impianto TMB di Sicula Trasporti e consentire al detto impianto un processo di trattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbancare, ed in particolare il valore dell'IRDP inferiore a 1.000 mgO₂/Kg Svh, di incentivare il controllo sulla conformità dei rifiuti urbani.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- a tutti i Comuni interessati che conferiscono i rifiuti nel TMB di Sicula Trasporti s.p.a. in amministrazione giudiziaria;
- alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana del territorio interessato;
- alle S.R.R. costituite nel territorio interessato;
- ai Gestori OIKOS s.pa., Catanzaro s.r.l., RAP s.p.a. e Impianti S.R.R. ATO 4 s.r.l.;

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- al Ministero della Salute;
- al Ministero delle imprese e del made in Italy;
- all'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province del territorio regionale interessate;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito *web* della Presidenza della Regione e del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**Il Presidente
SCHIFANI**